

Allegato A24

**Relazione sui Vincoli
Territoriali, Urbanistici ed
Ambientali**

La *L.R. 56/80*, seguita dal suo regolamento attuativo, emanato con *D.G. R. n°6320/1989*, è stata la prima legge urbanistica promulgata dalla Regione Puglia. Successivamente, nel 2001, è stata approvata la nuova legge di governo del territorio (*L.R. n°20/2001 del 27.07.2001*), tuttora in vigore.

Quest'ultima ha inteso suddividere la pianificazione urbanistica su tre livelli:

- Regionale, per mezzo del *DRAG (Documento Regionale di Assetto Generale)*;
- Provinciale, per mezzo del *PTCP*;
- Comunale, con il *PUG - PUE*.

Il corpo legislativo vigente in Puglia, in tema di pianificazione territoriale, è, di fatto, rappresentato dai due testi legislativi sopra citati.

Il *Documento Regionale di Assetto Generale (DRAG) "Principi, indirizzi e disposizioni per la pianificazione del territorio regionale"*, in attuazione della *LR n. 20/2001*, rappresenta lo strumento preposto a definire le linee generali dell'assetto del territorio, a cui si ispira l'azione programmatica di attuazione del *Documento strategico*, adottato con *Delibera n. 1139/2006*.

Il *Documento Regionale di Assetto Generale (D.R.A.G.)*, non risulta al momento approvato.

Sono attualmente in vigore alcuni strumenti di pianificazione, di cui il *Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio (PUTT/p)*, è quello più rilevante, la cui redazione è iniziata nella seconda metà degli anni '80, in adempimento della Legge Galasso, concludendo il suo iter con l'approvazione definitiva nel dicembre 2000.

A24 1.1**LA PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA, AMBIENTALE E TERRITORIALE**

Gli strumenti di pianificazione territoriale analizzati nel presente *Paragrafo* sono:

- Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio (*PUTT/p*);
- Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Brindisi;
- Piano Regolatore Generale (*PRG*) del Comune di Brindisi;
- Variante Generale al Piano Regolatore Territoriale dell'Area di Sviluppo Industriale di Brindisi;

- Piano di Bacino (PAI).

A24 1.1.1 Piano Urbanistico Territoriale Tematico (PUTT/p)

La Regione Puglia è dotata di *Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio (PUTT/p)* (approvato dalla Giunta regionale con *Deliberazione n. 1748 del 15 dicembre 2000*, in vigore dal *11/01/2001*), attualmente in fase di adeguamento al *D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.*

Recentemente è stato dato avvio dalla Giunta Regionale, con *Delibera n. 1787/2006*, al progetto per la realizzazione della *Carta dei beni culturali della Puglia*, per la tutela e la preservazione del patrimonio paesaggistico e culturale della regione.

Il *PUTT/p* rappresenta lo strumento principale con cui la Regione governa il suo territorio, per consentirne uno sviluppo controllato in tutte le sue componenti, configurandosi non solo come piano paesaggistico, ma anche come piano urbanistico territoriale e strumento di gestione del territorio, in generale.

Il *Piano* disciplina i processi di trasformazione fisica e l'uso del territorio allo scopo di tutelare l'identità storica e culturale dello stesso, rendere compatibile la qualità del paesaggio, delle sue componenti strutturali, promuovere la tutela e la valorizzazione delle risorse disponibili.

Il campo di applicazione del *PUTT/p* è limitato alle categorie dei beni paesistici di cui: all'*art.1* della *Legge n.1497/39*, al *comma 5* dell'*art.82* del *DPR del 24 luglio 1977 n. 616* (come integrato dalla *Legge n. 431/85*), all'*art.1* della *Legge n. 431/85*, (per i quali sta provvedendo all'adeguamento secondo *D.lgs 42/2004* e *s.m.i.*) e alle ulteriori articolazioni e specificazioni (relazionate alle caratteristiche del territorio regionale) individuate dal *Piano* stesso.

In particolare, il *Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio*, perimetra gli ambiti territoriali estesi (*ATE*), con riferimento a cinque livelli di valore paesaggistico-ambientale e precisamente:

- **valore eccezionale** (“**A**”), laddove sussistano condizioni di rappresentatività di almeno un bene costitutivo di riconosciuta unicità e/o singolarità, con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti;
- **valore rilevante** (“**B**”), laddove sussistano condizioni di compresenza di più beni costitutivi con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti;

- **valore distinguibile** (“**C**”), laddove sussistano condizioni di presenza di un bene costitutivo con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti;
- **valore relativo** (“**D**”), laddove pur non sussistendo la presenza di un bene costitutivo, sussista la presenza di vincoli (diffusi) che ne individuino una significatività;
- **valore normale** (“**E**”), laddove non è direttamente dichiarabile un significativo valore paesaggistico-ambientale.

Le aree e gli immobili compresi negli *Ambiti Territoriali Estesi* di valore “A” eccezionale, “B” rilevante, “C” distinguibile e “D” relativo, sono sottoposti a tutela diretta dal Piano. In tali ambiti esso prevede, per la salvaguardia e valorizzazione paesaggistico - ambientale, misure che vanno dalla conservazione dell’assetto attuale al recupero delle situazioni compromesse, alla salvaguardia delle visuali panoramiche, ecc.

Lungo il corso del Fiume Grande e lungo la fascia costiera il *PUTT/P* individua “Ambiti” di tipo C per i quali il Piano prevede i seguenti indirizzi di tutela (*Figura A24 1.1.1a*):

- salvaguardia e valorizzazione dell'assetto attuale, se qualificato;
- trasformazione dell'assetto attuale, se compromesso, per il ripristino e l'ulteriore qualificazione;
- trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica.


Negli *Ambiti Territoriali Estesi* di valore distinguibile “C” (*art.2.01 delle NTA*), in attuazione degli indirizzi di tutela, le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono mantenere l'assetto geomorfologico d'insieme e conservare l'assetto idrogeologico delle relative aree; le nuove localizzazioni di attività estrattive vanno limitate ai materiali di inderogabile necessità e di difficile reperibilità.

In tali ambiti tutti gli interventi di trasformazione fisica del territorio e/o insediativi vanno resi compatibili con la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico/vegetazionale e la sua ricostituzione, le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo; va evitata la trasformazione fisica non compatibile con le finalità di salvaguardia, fermo restando il compito della pianificazione subordinata di individuare i contenuti cui devono rispondere le valenze prestazionali degli interventi in termini di valorizzazione e di utilizzo.

Tuttavia è necessario specificare che , come riportato *all’art. 1.03 delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/p*, i riferimenti riguardanti gli *Ambiti Territoriali Estesi* e *Distinti* non si applicano all’interno dei “territori costruiti”, tipizzati dagli strumenti urbanistici comunali ed individuati come

“aree industriali” come nel caso del sito in oggetto. Le prescrizioni del *PUTT/p* e della pianificazione subordinata sono state recepite dal *Piano ASI* di Brindisi e regolamentate dalle relative NTA (si veda *Paragrafo A24 1.1.4*).

Figura A24 1.1.1a *PUTT/p - Ambiti Territoriali Estesi di Valore Distinguibile C*



A24 1.1.2 *Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Brindisi*

La Provincia di Brindisi non dispone di un *Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale* approvato. Ad oggi esiste uno “*Documento di pianificazione territoriale*” propedeutico alla elaborazione del Piano di Coordinamento Provinciale, che sarà oggetto di ulteriori approfondimenti. Attualmente sono in corso incontri di programmazione a livello regionale, propedeutici alla pianificazione.

Il documento di analisi preliminare recepisce al proprio interno le indicazioni e gli indirizzi definiti dal *PUTT/p* regionale.

A24 1.1.3 *Piano Regolatore Comunale (PRG) del Comune di Brindisi*


Il PRG del comune di Brindisi risulta approvato con *DGR n. 59 del 24.01.1990* della Regione Puglia.

Il *Piano* colloca il sito dello stabilimento all'interno delle *zone D3*, per le quali vige l'azzoneamento del *Piano Regolatore Territoriale dell'Area di Sviluppo industriale di Brindisi*: art.47, “gli interventi edilizi nelle aree industriali comprese nel perimetro dell'ASI sono regolati dalla vigente normativa del

Piano Regolatore Consortile; la loro attuazione nel tempo è regolata dai PPA di cui agli artt. 14-16” (*Allegato A.15*).

La Pianificazione Urbanistica Generale è stata adeguata al *PUTT/p*, con adozione della variante al PRG del comune di Brindisi, secondo le procedure previste dall’ *art. 5.06* delle NTA dello stesso *PUTT/p* ed ai sensi del *comma 4, art. 20 della LR 20/2001, Linee Guida per la costituzione di una “Rete Ecologica strutturante i beni naturalistici comunali” (Figura A24 1.1.3b)*.


Figura A24 1.1.3b Piano Regolatore Comunale – Ambiti Territoriali Distinti Tipizzazione



AMBITI TERRITORIALI DISTINTI DEL P.U.T.T./P.



AMBITI TERRITORIALI ESTESI DEL P.U.T.T./P._CORRELAZIONE A.T.D. - A.T.E.



Per quanto concerne i *Corsi d'Acqua (aree annesse)* le *NTA* applicano le seguenti misure di integrazione agli *Ambiti C* definiti dal *PUTT/p*:

- non sono autorizzabili piani e/o progetti comportanti nuovi insediamenti residenziali;
- non sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi comportanti trasformazioni che compromettano la morfologia ed i caratteri culturali e d'uso del suolo, con riferimento al rapporto paesistico-ambientale esistente tra il corso d'acqua ed il suo intorno diretto.

Più in particolare, non sono autorizzabili:

- l'eliminazione delle essenze a medio ed alto fusto e di quelle arbustive con esclusione degli interventi colturali atti ad assicurare la conservazione e l'integrazione dei complessi vegetazionali naturali esistenti;
- per i complessi vegetazionali artificiali e di sistemazione possono essere attuate le cure previste dalle prescrizioni di polizia forestale;
- le arature profonde ed i movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente il profilo del terreno, fatta eccezione di quelli strettamente connessi ad opere idrauliche indifferibili ed urgenti o funzionali ad interventi di mitigazione degli impatti ambientali da queste indotte;
- le attività estrattive, ad eccezione dell'ampliamento, per quantità comunque contenute, di cave attive, se funzionali (sulla base di specifico progetto) al ripristino e/o adeguata sistemazione ambientale finale dei luoghi compresa la formazione di bacini annessi ai corsi d'acqua;
- la discarica di rifiuti solidi, compresi i materiali derivanti da demolizioni o riporti di terreni naturali ed inerti, ad eccezione dei casi in cui ciò sia finalizzato (sulla base di specifico progetto) al risanamento e/o adeguata sistemazione ambientale finale congruente con la morfologia dei luoghi;
- la costruzione di impianti e infrastrutture di depurazione ed immissione dei reflui e di captazione o di accumulo delle acque ad eccezione degli interventi di manutenzione e delle opere integrative di adeguamento funzionale e tecnologico di quelle esistenti;
- la formazione di nuovi tracciati viari o di adeguamento di tracciati esistenti compresi quelli di asfaltatura, con l'esclusione dei soli interventi di manutenzione della viabilità locale esistente.

Sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi che evidenzino particolare considerazione dell'assetto paesistico - ambientale dei luoghi.

Per quanto concerne *le Aree protette* le NTA applicano le seguenti misure di integrazione agli *Ambiti C*, definiti dal *PUTT/p*:

Non sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi comportanti:

- grave turbamento alla fauna selvatica e modificazioni significative dell'ambiente ad eccezione di quelli conseguenti al ripristino/recupero di situazioni degradate;
- le arature profonde ed i movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente la morfologia del sito, fatta eccezione per le opere strettamente connesse con la difesa idrogeologica e relativi interventi di mitigazione degli impatti ambientali da queste indotti;
- la discarica di rifiuti.

A24 1.1.4 Piano Regolatore Territoriale dell'Area di Sviluppo Industriale di Brindisi

La *Variante Generale al Piano Regolatore Territoriale dell'Area Industriale di Brindisi* è stata adottata con *Deliberazione C.S. n. 293 del 24/11/00* e costituisce variante di integrazione alle NTA, adottata con *Delibera di C.S. n. 142 del 01/02/2001*, per le quali è stato espresso parere regionale ai sensi delle LL.SS. 237/1993 e 341/1995.

Nella *Figura A24 1.1.4a* si riporta lo stralcio del *Piano ASI* con riferimento all'area di studio.

Figura A24 1.1.4a Piano Regolatore Territoriale d'Area di Sviluppo Industriale



L'azzoneamento del Piano ASI colloca il Sito in Aree A4 - zone produttive ed attività petrolchimiche. Al loro interno possono essere espletate solo attività produttive anche non connesse alle attività petrolchimiche, non è tuttavia consentita alcuna forma di attività commerciale.

La riconversione e/o l'ampliamento di opifici esistenti e/o la realizzazione di nuovi corpi di fabbrica si dovranno seguire le indicazioni fornite dalle NTA.

Le recinzioni dei lotti interni non dovranno avere altezza superiore a 2,5 m. Il filo esterno della recinzione dovrà distare 5 m dal ciglio della viabilità interna alla sub area. I fabbricati sui fronti stradali dovranno essere posti ad una distanza dal filo esterno della recinzione superiore a 8 m, mentre quelli lungo i confini laterali retrostanti non dovranno collocarsi ad una distanza superiore a 6 m. Particolari autorizzazioni, legate all'installazione connessa

alla produzione, potranno essere concesse in deroga. Le distanze dai confini da rispettare nella installazione di vasche, cisterne o pozzi dovranno rispettare il codice Civile e i Regolamenti Regionali vigenti in materia. Non è consentita la realizzazione di alloggi.

Lungo il perimetro del sito sono collocate le zone *D1 - Zona verde di rispetto assoluto*, ovvero aree non utilizzabili per nessuna delle attività regolate dalle NTA.

Le NTA (DGR n°207/2003), inoltre, precisano che in ordine agli *Ambiti Territoriali Estesi e Distinti* del PUTT/p, la normativa dello stesso Piano non trova applicazione all'interno dei "territori costruiti", quali sono definiti i Piani delle Aree di Sviluppo Industriale ai sensi dell'art. 1.03 punto 6 delle NTA del PUTT.

In ogni caso, in merito agli Ambiti Territoriali Distinti quali *Zone umide e acque pubbliche*, l'elaborato Tav. n. 1- *Inquadramento Territoriale* del PRG del comune di Brindisi prevede specificatamente le zonizzazioni *D1 - D3* rispettivamente per il Fiume Grande e la Salina Vecchia, con azioni di tutela e rispetto assoluto mentre la Lama Canale di Scarico risulta inserita all'interno del perimetro dello stabilimento del Petrolchimico. Le NTA, recependo tali azioni di tutela, stabiliscono che per eventuali interventi interessanti le aree e gli immobili dell'area industriale vanno acquisiti pareri e/o nulla-osta previsti dalle leggi vigenti.

In ordine agli aspetti ambientali, all'interno del perimetro della zona ASI, all'interno dell'area di studio, tra le quali l'invaso del Canale Fiume Grande, che attraversa l'arca in direzione N-S (oggetto di tutela, come sopra richiamato).

Ai sensi dell'art. 23 - commi 2 e 3 - della L.R. n. 11/01 il Consorzio SISRI ha predisposto la "Valutazione di Incidenza" relativa al Siti Naturalistico-ambientali di Importanza Comunitaria inclusi nella perimetrazione dell'Agglomerato Industriale di Brindisi".

Su tale studio l'Assessorato Regionale all'Ambiente - Settore Ecologia - con parere prot. n. 5348 del 26.06.2002, ha espresso parere favorevole con le seguenti prescrizioni:

- *“per i caratteri ambientali rilevati e per la situazione di criticità rilevata dallo stesso Studio di incidenza, si ritiene assolutamente necessario che le Misure di Mitigazione previste nell'elaborato citato, diventino parte integrante delle NTA del Piano Regolatore ASI riportandole quali Disposizioni Generali all'interno del Titolo III. Sarà cura del proponente la*

verifica della sussistenza di elementi di contraddittorietà tra quanto riportato nelle attuali Norme e le Misure di mitigazioni stesse”;


- *“ si rileva l’opportunità di un piano di monitoraggio in ordine all’attuazione del piano e alle variazioni da esso prodotte sullo stato dell’ambiente naturale e delle sue componenti biotiche e abiotiche, vista la riconosciuta valenza del sito e le condizioni critiche in cui lo stesso versa. Tale piano, predisposto a cura e spese dell’ASI ed affidato ad un Ente pubblico riconosciuto, dovrà essere concordato e assoggettato a verifiche da parte del Settore Ecologia - Ufficio Parchi e R.N.”*

A24 1.1.5 Piano di Assetto Idrogeologico

Le nuove perimetrazioni del PAI sono state aggiornate con *DCI 16.11.06*.

Il Piano inserisce le fasce del Fiume Grande tra le *Aree ad alta pericolosità Idraulica* ed a *Rischio R4* molto elevato (*Figura A24 1.1.5a*).





Figura A24 1.1.5a Piano di Assetto Idrogeologico



AREE A PERICOLOSITA' IDRAULICA

-  AP: aree ad Alta Pericolosità idraulica
-  MP: aree a Media Pericolosità idraulica
-  BP: aree a Bassa Pericolosità idraulica

AREE A RISCHIO

-  R4: Aree a Rischio Molto Elevato
-  R3: Aree a Rischio Elevato
-  R2: Aree a Rischio Medio
-  R1: Aree a Rischio Moderato

Nelle aree AP sono esclusivamente consentiti:

- interventi di sistemazione idraulica approvati dall'autorità idraulica competente, previo parere favorevole dell'Autorità di Bacino;
- interventi di adeguamento e ristrutturazione della viabilità e della rete dei servizi pubblici e privati esistenti, purché siano realizzati in condizioni di sicurezza idraulica;
- interventi necessari per la manutenzione di opere pubbliche o di interesse pubblico; interventi di ampliamento e di ristrutturazione delle infrastrutture a rete pubbliche o di interesse pubblico esistenti, comprensive dei relativi manufatti di servizio, riferite a servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché la realizzazione di nuove infrastrutture a rete pubbliche o di interesse pubblico, comprensive dei relativi manufatti di servizio, parimenti essenziali e non

- diversamente localizzabili, purché risultino coerenti con gli obiettivi del *Piano* e con la pianificazione degli interventi di mitigazione;
- interventi di demolizione senza ricostruzione, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo;
 - adeguamenti necessari alla messa a norma delle strutture, degli edifici e degli impianti relativamente a quanto previsto in materia igienico - sanitaria, sismica, di sicurezza ed igiene sul lavoro, di superamento delle barriere architettoniche nonché gli interventi di riparazione di edifici danneggiati da eventi bellici e sismici;
 - ampliamenti volumetrici degli edifici esistenti esclusivamente finalizzati alla realizzazione di servizi igienici o ad adeguamenti igienico-sanitari, volumi tecnici, autorimesse pertinenziali, rialzamento del sottotetto al fine di renderlo abitabile o funzionale per gli edifici produttivi senza che si costituiscano nuove unità immobiliari, nonché manufatti che non siano qualificabili quali volumi edilizi, a condizione che non aumentino il livello di pericolosità nelle aree adiacenti;
 - realizzazione, a condizione che non aumentino il livello di pericolosità, di recinzioni, pertinenze, manufatti precari, interventi di sistemazione ambientale senza la creazione di volumetrie e/o superfici impermeabili, annessi agricoli purché indispensabili alla conduzione del fondo e con destinazione agricola vincolata.

Per tutti gli interventi *l'Autorità di Bacino* richiede, in funzione della valutazione del rischio ad essi associato, la redazione di uno studio di compatibilità idrologica ed idraulica che ne analizzi compiutamente gli effetti sul regime idraulico a monte e a valle dell'area interessata.

A24 1.2 VINCOLI AMBIENTALI E TERRITORIALI ATTUALMENTE VIGENTI

In questo *Paragrafo* sono esaminati i vincoli paesaggistici e territoriali e i beni culturali e ambientali presenti nell'Area di Studio.

Nello specifico sono esaminati:

- i vincoli paesaggistici (ex D.lgs 42/2004 e s.m.i.);
- i beni storico architettonico e i comprensori archeologico (ex D.lgs 42/2004 e s.m.i);
- le aree protette, le zone umide, le aree SIC e ZPS;
- la sussistenza del vincolo idrogeologico

Le aree vincolate dal punto di vista paesaggistico e territoriale sono quelle aree considerate pregevoli dal punto di vista ambientale, ai fini della protezione e della tutela.

In queste aree, secondo il *DLgs 42/2004 e s.m.i*, è vietato:

- realizzare discariche o altri impianti di smaltimento di rifiuti, abbandonare o scaricare qualsiasi materiale solido o liquido, ad eccezione di quelli provenienti da impianti di depurazione autorizzati;
- eseguire movimenti di terra, eccetto che per motivi legati ad attività di recupero ambientale o manutenzione delle fasce spondali;
- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, ad eccezione di quelli da effettuare nell'ambito di progetti finalizzati alla riduzione di rischi per aree urbanizzate, per opere pubbliche e per la pubblica incolumità, redatti su base di studi integrati idrologici ed ecologici.

La ricerca dei vincoli paesaggistici e storico architettonici, nell'area di studio, è stata eseguita tramite il *Sistema Cartografico* regionale provinciale e comunale e fa riferimento al *PUTT/p* della Regione Puglia, e alla pianificazione subordinata.

Dalle *Figure A24 1.2a - A24 1.2.1a - A24 1.1.1a - A24 1.1.3b* si rileva che i vincoli individuati nell'area di studio sono riconducibili a:

- vincolo idrogeologico;
- fasce di rispetto del Fiume Grande (*Beni tutelati per legge ex Dlgs.42/04*) e costiere;
- Parco naturale regionale "*Salina di Punta della Contessa*", che perimetra parte del fiume.


Il *PUTT/p* colloca tali territori all'interno degli "Ambiti C". Tale fascia di rispetto è stata recepita dal *Piano ASI* di Brindisi ed è regolamentata dalle relative NTA.

Tuttavia le NTA (*DGR n°207/2003*) precisano che in ordine agli Ambiti Territoriali Estesi e Distinti del *PUTT/p*, la normativa del *Piano* stesso non trova applicazione all'interno dei "territori costruiti", quali sono definiti i Piani delle Aree di Sviluppo Industriale ai sensi dell'art. 1.03 punto 6 delle N.T.A. del P.U.T.T.

In ogni caso in merito agli Ambiti Territoriali Distinti quali *Zone umide e acque pubbliche*, l'elaborato *Tav. n. 1- Inquadramento Territoriale* del PRG del Comune di Brindisi prevede specificatamente le zonizzazioni D1 - D3

rispettivamente per il Fiume Grande e la Salina Vecchia, con azioni di tutela e rispetto assoluto mentre la Lama Canale di Scarico risulta inserita all'interno del perimetro dello stabilimento del Petrolchimico. Le NTA recependo tali azioni di tutela, stabiliscono che per eventuali interventi interessanti le aree e gli immobili innanzi richiamati vanno acquisiti pareri e/o nulla-osta previsti dalle leggi vigenti.

Figura A24 1.2.a Vincolo Idrogeologico



Per maggiori approfondimenti a riguardo si veda *Paragrafo A24 1.1.1*, *Paragrafo A24 1.1.3* e *Paragrafo A24 1.1.4*.

A24 1.2.1 Sistema delle Aree Protette.

Il DLgs 42/2004 e s.m.i art 142 lett.f vincola dal punto di vista paesaggistico, i parchi e le riserve nazionali e regionali nonché i territori di protezione esterna dei Parchi.


Con la L. R. 19 del 24.07.1997 "Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia" viene definito il sistema regionale dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali della Regione Puglia

La legge classifica i territori regionali sottoposti a tutela in base alle diverse caratteristiche e destinazioni, secondo le seguenti tipologie:

- parchi naturali regionali;
- riserve naturali regionali, suddivise in integrali ed orientate;
- parchi e riserve naturali regionali di interesse provinciale, metropolitano e locale;
- monumenti naturali;
- biotopi.

L'area protetta più prossima all'area di studio è rappresentata dal Parco naturale regionale "Salina di Punta della Contessa" (istituito con L.R. n. 28 del 23-12-2002) tale comprendente anche l'invaso del Fiume Grande, che risulta essere lambito dall'area studio (Figura A24 1.2.1a). Il tratto terminale di Fiume Grande è caratterizzato da un fitto ed esteso canneto dominato dalla *Cannuccia di palude*.

Figura A24 1.2.1a Regione Puglia - Parchi, Riserve e Monumenti Naturali



Sull'intero territorio del parco naturale regionale "Salina di Punta della contessa", oltre al rispetto delle norme di tutela del territorio e dell'ambiente previste dalle vigenti leggi nazionali e regionali, è fatto divieto di:

- aprire nuove cave;
- esercitare l'attività venatoria;
- alterare e modificare le condizioni di vita degli animali;
- raccogliere o danneggiare le specie vegetali spontanee;
- asportare minerali e materiale d'interesse geologico, fatti salvi prelievi a scopi scientifici preventivamente autorizzati dall'Ente di gestione;
- introdurre nell'ambiente naturale specie faunistiche e floristiche non autoctone;
- effettuare opere di movimento terra tali da modificare consistentemente la morfologia del terreno;

- apportare modificazioni agli equilibri ecologici, idraulici e idrogeotermici;
- transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali;
- costruire nuove strade e ampliare le esistenti se non in funzione delle attività agro-silvo-pastorali e delle attività di fruizione naturalistica;
- aprire discariche.

Fino all'approvazione del piano territoriale di coordinamento del Parco è fatto divieto di:

- costruire nuovi edifici od opere all'esterno dei centri edificati mutare la destinazione dei terreni;
- effettuare interventi sulle aree boscate e tagli boschivi senza l'autorizzazione dei competenti uffici dell'Assessorato regionale agricoltura e foreste.

Sono comunque fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti ove più restrittive.

Aree PSIC e ZPS

Dalla *Figura 1.2.1 b* si evidenzia come non sia riscontrata la presenza di aree SIC e ZPS all'interno dell'Area di Studio.

Figura A24 1.2.1b Regione Puglia – Aree SIC e ZPS

